

REGOLAMENTO

PARTECIPAZIONE E ACCESSO

APPROVATO CON DELIBERA C.P. n. 49 DEL 15/4/2003 e n. 135 del 4/9/2008

TITOLO I DIRITTO DI ACCESSO

- [Art. 1](#) - Oggetto dell'accesso
- [Art. 2](#) - Soggetti legittimati
- [Art. 3](#) - Accesso informale e accesso formale
- [Art. 4](#) - Modalità per l'esercizio dell'accesso informale
- [Art. 5](#) - Modalità per l'esercizio dell'accesso formale
- [Art. 6](#) - Responsabile del procedimento di accesso
- [Art. 7](#) - Visione del documento e costi per la riproduzione
- [Art. 8](#) - Differimento dell'accesso
- [Art. 9](#) - Rifiuto dell'accesso

TITOLO II INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E REFERENDUM

- [Art. 10](#) - Oggetto
- [Art. 11](#) - Soggetti legittimati
- [Art. 12](#) - Partecipazione delle forme associative

CAPO I INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

- [Art. 13](#) - Diritto all'informazione
- [Art. 14](#) - Ufficio Relazioni con il pubblico
- [Art. 15](#) - Partecipazione al procedimento amministrativo
- [Art. 16](#) - Azione popolare
- [Art. 17](#) - Istanze, petizioni e proposte
- [Art. 18](#) - Consultazione della popolazione

CAPO II REFERENDUM

- [Art. 19](#) - Oggetto
- [Art. 20](#) - Tipi di referendum
- [Art. 21](#) - Materie oggetto di referendum
- [Art. 22](#) - Iniziativa referendaria
- [Art. 23](#) - Richiesta di ammissibilità del referendum
- [Art. 24](#) - Commissione provinciale per il referendum
- [Art. 25](#) - Ammissibilità del referendum
- [Art. 26](#) - Referendum promosso dai Consigli comunali
- [Art. 27](#) - Raccolta delle firme
- [Art. 28](#) - Referendum promossi dal Consiglio provinciale
- [Art. 29](#) - Approvazione e indizione
- [Art. 30](#) - Sospensione delle operazioni referendarie
- [Art. 31](#) - votazione e proclamazione dei risultati
- [Art. 32](#) - Esito del referendum

TITOLO III DIFENSORE CIVICO

[Art. 33](#) - Istituzione del difensore civico

[Art. 34](#) - Funzioni

[Art. 35](#) - Modalità di esercizio e limiti del potere di intervento

[Art. 36](#) - Requisiti

[Art. 37](#) - Modalità di elezione

[Art. 38](#) - Cessazione dalla carica

[Art. 39](#) - Revoca

[Art. 40](#) - Rapporti con gli Organi della Provincia di Lucca

[Art. 41](#) - Ufficio del Difensore civico

[Art. 42](#) - Norma finale

[Note](#)

TITOLO I DIRITTO DI ACCESSO

Art 1. Oggetto dell'accesso

1. Il presente titolo disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi della Provincia di Lucca secondo i principi e i limiti stabiliti dalla normativa e dallo Statuto.
2. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dagli organi della Provincia, o comunque utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si intende realizzato anche attraverso la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità del documento, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.
4. Il Presidente della Provincia, quale garante dell'imparziale svolgimento delle funzioni dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), informa il Consiglio sulle attività da questo svolte in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso.

Art. 2 Soggetti legittimati

1. L'accesso è consentito a chiunque per tutti gli atti pubblicati all'albo pretorio della Provincia.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, si considerano titolari del diritto di accesso tutti coloro che abbiano un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti rispetto al documento per cui viene richiesto l'esercizio del diritto.
3. Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
4. L'esercizio del diritto di visione degli atti del procedimento amministrativo è assicurato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a tutti gli altri che intervengono, nella forma più idonea a garantire la loro partecipazione consapevole al procedimento stesso.
5. Limitatamente alle informazioni relative all'ambiente di cui al D.Lgs 39/97, l'esercizio del diritto di accesso è riconosciuto a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dimostrare il proprio interesse.
6. Per i consiglieri provinciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 dello Statuto e agli artt. 7 e 8 del Regolamento del Consiglio.

Art. 3 Accesso informale e accesso formale

1. L'amministrazione provinciale, in conformità col disposto del D.P.R. n. 352/92, prevede e garantisce, ai soggetti legittimati all'esercizio del diritto, la facoltà di accedere ai documenti amministrativi, anche per mezzo della sola visione degli stessi, attraverso l'accesso in via informale e in via formale.

Art. 4 Modalità per l'esercizio dell'accesso informale

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 352/92 il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'U.R.P.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far verificare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
3. Quando gli elementi indicati siano sufficienti a consentire l'immediato accoglimento della richiesta, l'accesso è disposto senza ulteriori formalità.

Art. 5 Modalità per l'esercizio dell'accesso formale

1. L'accesso formale si esercita con le modalità previste dall'art. 4 del D.P.R. 352/92, utilizzando stampati appositamente predisposti, a disposizione del pubblico.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far verificare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta viene rivolta di norma all'U.R.P. il quale provvede all'identificazione del richiedente e alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto.
4. L'URP rilascia al cittadino una ricevuta della richiesta presentata con l'indicazione dell'ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. L'URP trasmette immediatamente la richiesta al protocollo dell'ente per l'assegnazione e una copia della stessa all'ufficio competente.
5. La richiesta di accesso può anche essere rivolta all' U.R.P. per posta ordinaria o per fax allegando fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore, o anche per e-mail con firma elettronica. La validità dei documenti in firma elettronica è disciplinata dalla specifica normativa in materia
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento entro 10 giorni provvederà ad avvisare il richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
7. Dalla data di presentazione decorre il termine di 30 giorni entro il quale il procedimento di accesso formale deve concludersi, salvo eventuale differimento motivato da comunicarsi al richiedente, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
8. Decorsi inutilmente 30 giorni la richiesta si intende respinta.
9. Contro le decisioni amministrative concernenti il diritto di accesso il richiedente può, ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90, presentare ricorso entro trenta giorni al TAR ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta decisione da parte del dirigente competente.

Art. 6 Responsabile del procedimento di accesso

1. Responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente del Servizio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente ovvero altro dipendente da questi designato.
Per tutti i procedimenti di accesso che possono esaurirsi presso l'U.R.P. responsabile del procedimento è il soggetto preposto all'U.R.P. stesso.
2. Il responsabile del procedimento:
 - a. provvede al ricevimento della richiesta di accesso trasmessa dal protocollo, ne decide l'ammissione e provvede a comunicare all'interessato, in forma scritta, l'eventuale esclusione o il differimento del diritto di accesso entro i termini previsti dal presente regolamento;

- b. in caso di ammissibilità dell'accesso, provvede a mettere a disposizione dell'interessato la documentazione richiesta;
- c. quando trasmette gli atti all'archivio, indica espressamente se sono sottratti all'accesso.

Art. 7 Visione del documento e costi per la riproduzione

1. La visione dei documenti è gratuita, salve le eventuali spese di ricerca, nella misura determinata dalla Giunta, il cui pagamento potrà essere richiesto anticipatamente.
2. E' vietato asportare documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere qualsiasi parte del documento in visione.
3. Di norma, la visura deve essere effettuata personalmente dal richiedente, salva la facoltà di quest'ultimo di delegare, in forma scritta, altra persona secondo la normativa vigente.
4. Per il rilascio di copie di documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le norme in materia di bollo. Sono fatti salvi i diritti di segreteria se dovuti.
5. Con delibera della Giunta Provinciale sono stabiliti i rimborsi per il costo di riproduzione e i diritti di ricerca dovuti per l'esercizio del diritto di accesso. La Provincia potrà determinare, per particolari tipi di atti, l'esenzione dal pagamento del costo di riproduzione.
6. L'interessato per ottenere copia autenticata, deve precisarlo espressamente nella richiesta e presentare la stessa in regola con le disposizioni in materia di bollo.
7. Il pagamento dei rimborsi spese e dell'imposta di bollo è effettuato prima o contestualmente al rilascio della documentazione richiesta. Il pagamento in contanti è effettuato all'Economo dell'Ente o ad altro agente contabile che provvederà a rilasciare la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento, nonché ad adempiere a tutti i relativi obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Art. 8 Differimento dell'accesso

1. Il responsabile del procedimento di accesso può disporre il differimento dell'accesso agli atti, documenti e informazioni al fine di garantire per un periodo limitato, la tutela degli interessi previsti dall'art. 24 c. 2 della L. 241/90.
2. Il differimento dell'accesso può essere altresì disposto per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il differimento dei termini per l'esercizio del diritto di accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l'acquisizione dei documenti richiesti o in presenza di esigenze eccezionali, che determinino un flusso tale di richieste cui non può darsi esito nei termini prescritti.
4. Possono essere differite, con provvedimento motivato del responsabile del procedimento, le richieste relative ad intere categorie di documenti e quelle comportanti ricerche la cui onerosità costituisca elemento di pregiudizio per il corretto funzionamento degli uffici.
5. I casi di differimento delle informazioni relative all'ambiente sono disciplinate dall'art. 4 del D.Lgs. 39/97.
6. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata e deve essere motivato.
7. In ogni provvedimento di differimento dell'accesso, deve essere indicato il termine entro cui è possibile ricorrere e l'autorità giudiziaria competente.

Art. 9 Rifiuto dell'accesso

1. Quando la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del presente regolamento non può essere realizzata attraverso il provvedimento di differimento, il responsabile del procedimento dispone il rifiuto totale o parziale dell'accesso ai documenti oggetto della richiesta.
2. Le limitazioni al diritto di accesso riguardano le informazioni coperte da segreto previsto da disposizioni di legge o la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni. E' comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
3. I casi di esclusione delle informazioni relative all'ambiente sono disciplinate dall'art. 4 del D.Lgs. 39/97
4. Il provvedimento di rifiuto totale o parziale deve essere motivato.
5. In ogni provvedimento di rifiuto o limitazione dell'accesso, deve essere indicato il termine entro cui è possibile ricorrere e l'autorità giudiziaria competente.
6. Il responsabile del procedimento di accesso deve comunicare all'interessato il non accoglimento della richiesta con riferimento specifico alla normativa vigente, alle circostanze di fatto ed al presente regolamento e, ove individuate, alle categorie di documenti esclusi ai sensi dell'art. 24 della L. 241/90.

TITOLO II INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 10 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina le modalità di esercizio del diritto di informazione e del diritto di partecipazione dei cittadini, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7 e dal Titolo II dello Statuto della Provincia di Lucca.
2. In particolare, sono disciplinati:
 - a. Il Diritto di informazione e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
 - b. la Partecipazione al procedimento amministrativo
 - c. l'Azione popolare
 - d. gli Istituti di partecipazione popolare (istanze, petizioni, proposte, consultazione della popolazione)
 - e. il Referendum

Art. 11 Soggetti legittimati

1. Tutti i diritti previsti dal presente titolo possono essere esercitati dai residenti in provincia e da tutti coloro che vi esercitano un'attività di lavoro o di studio o che comunque vi abbiano dimora, ad eccezione del referendum e dell'azione popolare che possono essere esercitati dai soli cittadini elettori della Provincia di Lucca.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da enti locali, da persone singole o in forma associata.

Art. 12 Partecipazione delle forme associative

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Provincia riconosce la particolare importanza sociale e civile delle libere associazioni, della cooperazione socio-culturale e delle forme di volontariato che operano nel territorio e ne favorisce l'autonomo sviluppo ed il collegamento con gli organi di governo provinciale.
2. Ove si ravvisino particolari motivi di opportunità e convenienza la Provincia può avvalersi delle forme associative per la realizzazione di servizi o progetti nei settori di specifico interesse delle singole associazioni, stipulando con le stesse apposite convenzioni nel rispetto delle reciproche autonomie.
3. La Provincia può concedere alle forme associative contributi, vantaggi economici e beni patrimoniali secondo le modalità e i criteri previsti dai relativi regolamenti¹.
4. Le forme associative e i loro organismi di coordinamento sono riconosciuti come soggetti titolari del diritto di partecipazione alle scelte programmatiche dell'Amministrazione negli specifici settori in cui operano.
5. A tutte le forme associative la Provincia riconosce il diritto ad essere informate sugli atti amministrativi e sui programmi adottati dall'Ente e riguardanti i settori di competenza delle associazioni. Il diritto all'informazione sugli atti e programmi dell'Amministrazione provinciale è esercitato secondo le modalità previste dal Titolo I del presente regolamento relativo al diritto di accesso.
6. E' assicurato l'accesso alle strutture e ai servizi della Provincia, al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività dell'Amministrazione, ai cittadini, agli utenti dei servizi e alle forme associative secondo le modalità definite nello specifico regolamento².

CAPO I INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 13 Diritto all'informazione

1. L'Amministrazione provinciale garantisce il diritto all'informazione relativo all'attività da essa svolta o concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso, fatti salvi i diritti alla riservatezza di terzi disciplinati dalle vigenti leggi in materia.
2. La Provincia riconosce quale presupposto essenziale della partecipazione quello dell'informazione sugli atti relativi ai compiti di programmazione e alle funzioni amministrative più rilevanti, ed a tal fine istituisce idonei strumenti organizzando strutture e attività specifiche.
3. Le iniziative di informazione verso l'esterno, ivi comprese le relazioni con gli organi di stampa, sono coordinate da apposito ufficio individuato con atto del Presidente della Provincia.

Art. 14 Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sarà compiutamente disciplinato nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Lo stesso Regolamento dovrà prevedere che l'U.R.P. sia dotato di spazi, strumentazioni e personale adeguati a consentire sia le attività che richiedono la comunicazione diretta o telefonica con il pubblico (front-office), che il contemporaneo svolgimento dei compiti e delle funzioni di supporto alle informazioni, all'effettivo esercizio dei diritti di accesso e di partecipazione nonché alla progettazione e alla realizzazione di iniziative

¹ Regolamento per la concessione dei contributi provinciali

Regolamento per la concessione di beni patrimoniali a enti, associazioni e altri organismi privati, anche del volontariato.

² Regolamento per la concessione in uso dei locali del Palazzo Provinciale

di ricerca, monitoraggio, innovazione organizzativa e sviluppo telematico delle informazioni istituzionali (back-office).

2. In particolare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà prevedere le modalità di funzionamento dell'U.R.P. affinché lo stesso possa:
 - a. curare l'accesso alle informazioni, ai procedimenti e ai servizi della Provincia di Lucca e favorire l'accesso alle informazioni delle altre pubbliche amministrazioni, anche attraverso la collaborazione alla creazione di servizi di accesso polifunzionali e di sistemi di interconnessione telematica;
 - b. collaborare con gli altri uffici relativamente all'attività di semplificazione, razionalizzazione e standardizzazione delle procedure amministrative e della relativa modulistica;
 - c. partecipare a processi di verifica della qualità dei servizi e del gradimento degli stessi da parte degli utenti e collaborare per adeguare la qualità delle prestazioni attese, anche tramite l'adozione di procedure dirette alla gestione delle segnalazioni, proposte e reclami dei cittadini;
 - d. partecipare all'organizzazione e al coordinamento di una efficace rete di comunicazione interna;
 - e. contribuire, in collaborazione con gli uffici interessati, alla costituzione e gestione di canali informativi esterni, relativamente alla comunicazione istituzionale.

Art. 15 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I soggetti che, ai sensi del Capo III della Legge 241/90, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo devono presentare un'istanza motivata ai fini dell'intervento stesso.
2. I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento, ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari a tutela della riservatezza dei terzi;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione provinciale ha l'obbligo di valutare in ragione della loro pertinenza con il procedimento;
 - c) di presentare note, osservazioni e indicazioni con dati e informazioni relativi alla migliore definizione delle attività istruttorie del procedimento.
3. L'intervento nel procedimento amministrativo è effettuato con atto scritto e sottoscritto, presentato al dirigente del competente ufficio, che ne verifica la rilevanza in relazione a quanto disposto dal presente articolo.
4. L'atto di intervento va presentato entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la conclusione del procedimento.
5. L'atto di intervento dovrà contenere tutti gli elementi per la individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, i motivi dell'intervento, nonché le generalità e il domicilio del soggetto richiedente, esplicitando inoltre la eventuale sua qualità di rappresentante di associazione o di comitato.
6. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del presente articolo, la Provincia può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

8. Le norme relative al procedimento amministrativo e la determinazione dei tempi dei procedimenti dei servizi dell'Ente sono definiti da appositi regolamenti³.

Art. 16 Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia innanzi alle giurisdizioni competenti, nel caso che la Provincia non si attivi per la difesa di un interesse o diritto dell'Ente.
2. La Giunta Provinciale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'elettore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato. In ogni caso il Presidente della Provincia informa il Consiglio Provinciale delle decisioni assunte nella prima seduta utile.

Art. 17 Istanze, petizioni e proposte

1. Ai sensi dell'art. 16 c. 3 dello Statuto provinciale il presente articolo stabilisce le modalità di ammissione delle istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini singoli od in forma associata e le garanzie per il loro tempestivo esame.
2. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere alla Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi.
3. Per istanza deve intendersi una richiesta volta ad ottenere da parte degli Organi competenti l'emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo.
4. Con la petizione più cittadini possono sollecitare l'intervento dell'Amministrazione locale su questioni che investono gli interessi dell'intera comunità e per la tutela di interessi collettivi.
5. La proposta è invece lo strumento attraverso cui i cittadini si fanno promotori di una iniziativa per prospettare soluzioni e/o indirizzi nell'attività politico amministrativa.
6. Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al Presidente della Provincia e devono contenere, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione proposta, nonché la sottoscrizione dei presentatori e il recapito degli stessi.
7. Quando l'atto è sottoscritto da più cittadini, le comunicazioni sono inviate al primo firmatario.
8. L'istanza, la petizione o la proposta sono inoltrate all'organo e all'ufficio competente entro cinque giorni dal ricevimento, dandone avviso al primo firmatario.
9. L'organo competente ha sessanta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere le proprie decisioni, o le cause motivate di un eventuale ritardo nell'esame, al Presidente che provvederà ad informare gli interessati.
10. Il dirigente dell'ufficio competente provvede direttamente alla risposta qualora l'argomento rientri nell'ambito della propria competenza.
11. Il Presidente informa periodicamente il Consiglio, con cadenza almeno annuale, sulle istanze, petizioni e proposte ricevute e sull'esito delle stesse.

³ Regolamento sul procedimento amministrativo e partecipazione
Regolamento di attuazione della L. 241/90 relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente

Art. 18 Consultazione della popolazione

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 16 c. 1 dello Statuto provinciale, la Provincia può procedere alla consultazione nel corso di un procedimento rivolto all'adozione di atti interessanti specifiche categorie di cittadini, possibilmente attraverso i Comuni e le circoscrizioni interessate. Sono fatte salve le forme di consultazione disciplinate da specifiche disposizioni normative e quelle informali che possono essere attivate da ciascun amministratore dell'Ente.
2. La consultazione può essere attivata nei confronti di particolari categorie, gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse specifico o limitato degli argomenti oggetto della consultazione stessa.
3. La consultazione può essere promossa dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati o dalla Giunta Provinciale nell'ambito delle rispettive competenze.
4. La delibera dell'organo competente definisce l'oggetto della consultazione, i destinatari, il soggetto responsabile, i costi, le modalità di svolgimento (questionari, sondaggi di opinione, indagini a campione, ecc.), la durata e le forme di pubblicità.
5. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nel provvedimento conseguente, motivando l'eventuale difformità della decisione.

CAPO II REFERENDUM

Art. 19 Oggetto

1. Il presente capo, ai sensi dell'art. 17 c. 10 dello Statuto, disciplina le modalità per l'attuazione dei referendum previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dallo Statuto Provinciale.

Art. 20 Tipi di referendum

1. Il referendum consultivo consiste in specifico quesito rivolto alla popolazione circa atti o parti di essi che potranno successivamente essere adottati da parte del Consiglio Provinciale.
2. Il referendum propositivo consiste nella specifica proposta di atti deliberativi che potranno successivamente essere adottati da parte del Consiglio Provinciale.
3. Il referendum abrogativo consiste in una proposta di revoca di atti deliberativi o parti di essi adottati da parte del Consiglio Provinciale.

Art. 21 Materie oggetto del referendum

1. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.
2. I referendum consultivi e propositivi non possono riguardare atti della Provincia aventi contenuto obbligatorio o comunque attinenti alle materie finanziarie e tributarie.
3. Non è ammesso referendum abrogativo per gli atti deliberativi a contenuto vincolato, per gli atti che determinano tributi, per gli atti in materia di bilancio e di personale. Non possono essere sottoposti a referendum gli accordi perfezionati con altri enti, quando la modificazione di essi possa causare responsabilità per la Provincia. L'abrogazione non può comportare in alcun modo oneri aggiuntivi per l'Ente. Il referendum abrogativo non è altresì ammesso quando abbia per

conseguenza la soppressione o la limitazione di servizi pubblici essenziali o incida su diritti fondamentali delle persone o possa limitare quelli delle minoranze.

Art. 22 Iniziativa referendaria

1. A norma dell'art. 17 dello Statuto il referendum è indetto dalla Provincia in tutto il territorio provinciale o nelle zone indicate dall'art. 6 dello Statuto su iniziativa
 - della maggioranza assoluta dei Consiglieri Provinciali assegnati per quanto riguarda il referendum consultivoe, previa verifica di ammissibilità, su iniziativa
 - del numero di consigli comunali fissato dallo Statuto che rappresentino la quota di popolazione prevista anch'essa dallo Statuto
 - del numero di elettori fissato dallo Statuto.
2. I consigli comunali, nel numero fissato dallo Statuto e indipendentemente dalla popolazione provinciale rappresentata, possono comunque proporre referendum consultivi o propositivi riguardanti esclusivamente ambiti territoriali circoscritti, con le limitazioni di cui al precedente art. 21. In questo caso il referendum si svolge esclusivamente nel territorio dei Comuni proponenti cui fanno carico tutti i relativi oneri.

Art. 23 Richiesta di ammissibilità del referendum

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono costituirsi in comitato promotore, con la partecipazione di almeno 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia.
2. L'atto di costituzione, sottoscritto con firme autenticate, dovrà indicare il nome del responsabile cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
3. I sindaci dei Comuni che intendono promuovere un referendum si costituiscono ugualmente in comitato promotore.
4. La proposta di referendum, presentata in forma scritta dal comitato promotore al Segretario Generale della Provincia, deve essere formulata in modo da consentirne l'immediata comprensione, evitando di ingenerare equivoci.
5. Il Segretario Generale della Provincia dà atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito, della data relativa, del numero dei sottoscrittori.
6. Il Segretario Generale informa, entro cinque giorni, della presentazione della proposta il Presidente della Provincia, che ne dà sollecita notizia al Consiglio Provinciale e trasmette la proposta alla Commissione provinciale per il referendum di cui al successivo art. 24.

Art. 24 Commissione provinciale per il referendum

1. Presso la Provincia di Lucca è istituita la Commissione provinciale per il referendum.
2. La Commissione è composta da: Segretario Generale, Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, Difensore civico, se nominato, o un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Provincia d'intesa con il Presidente del Consiglio, un membro indicato dalla maggioranza e uno indicato dalla minoranza esperti in materie giuridiche nominati dal Consiglio Provinciale.
3. La Commissione, presieduta dal Segretario Generale, dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio provinciale che l'ha nominata. La commissione decide a

maggioranza dei propri membri, in caso di parità la questione è rimessa alla decisione del Consiglio provinciale.

4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i Parlamentari, gli Amministratori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e di Comunità Montana.
5. La Commissione ha il compito di verificare la conformità della richiesta di referendum alle norme legislative, statutarie e del presente regolamento. La non ammissibilità può essere dichiarata solo per motivi di illegittimità. La Commissione si pronuncia entro 45 giorni dal deposito della richiesta al Segretario Generale.
6. Il verbale che esprime il parere sull'ammissibilità della richiesta di referendum, sottoscritto dal Segretario Generale, è consegnato al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
7. In caso di referendum ad iniziativa popolare spetta altresì alla Commissione la verifica delle firme raccolte. Detta verifica consiste nell'accertamento che:
 - le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni facenti parte della provincia;
 - il numero di firme sia pari o superiore a quello minimo previsto per la validità della richiesta di indizione;
 - le firme siano in regola con quanto disposto dall'art 27 del presente Regolamento.La Commissione si pronuncia nel termine di quindici giorni dal deposito delle firme stesse e il relativo verbale è trasmesso al Presidente della Provincia.
8. Per i membri esterni della commissione è previsto per ogni seduta un gettone di presenza pari a quello previsto per i consiglieri provinciali.

Art. 25 Ammissibilità del referendum

1. Ricevuto il parere della Commissione provinciale per il referendum il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio provinciale.
2. L'ammissibilità del referendum è deliberata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati sulla base del parere della commissione di cui all'articolo precedente. Tale delibera dovrà essere notificata ai promotori entro 7 giorni .

Art. 26 Referendum promosso dai Consigli comunali

1. Dopo la notifica della delibera di ammissibilità del referendum adottata dal Consiglio Provinciale i Consigli comunali che intendono assumere l'iniziativa del referendum debbono adottare e trasmettere alla Provincia apposita deliberazione indicante il quesito referendario.
2. La deliberazione di richiesta del referendum deve essere approvata dal Consiglio comunale con voto della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso la proposta sia avanzata dal numero di Consigli comunali di cui al comma 2 dell'articolo 22 del presente Regolamento, le delibere corrispondenti devono prevedere l'intera copertura dei costi.
4. Le copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum, approvate da ciascun consiglio comunale ed aventi pari contenuto, debbono essere trasmesse al Segretariato Generale della Provincia unitamente ad una attestazione circa il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. La trasmissione delle delibere deve avvenire entro le ore 12 del novantesimo giorno successivo alla notifica della delibera del Consiglio Provinciale di ammissibilità della proposta referendaria. Qualora tale termine scada in un giorno non lavorativo, viene prorogato alla medesima ora del primo giorno lavorativo.

Art. 27 Raccolta delle firme

1. Dopo la notifica della delibera di ammissibilità del referendum adottata dal Consiglio Provinciale il comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia in numero non inferiore a quello fissato dallo Statuto.
2. Le firme sono apposte su appositi moduli, forniti e vidimati dal Segretariato Generale, con la dichiarazione della richiesta del referendum e la precisa indicazione del quesito referendario. Tali moduli sono trasmessi ai promotori contestualmente alla delibera di ammissibilità del referendum.
3. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso cognome, nome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori. Deve altresì essere specificato il Comune, facente parte della provincia, nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è iscritto.
4. Le firme debbono essere autenticate e corredate da certificati elettorali, anche collettivi, che attestino l'iscrizione nelle liste elettorali.
5. Le firme sono autenticate da un pubblico ufficiale operante nel territorio della provincia ed appartenente ad una delle categorie abilitate per legge.
6. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere depositata presso il Segretariato Generale della Provincia entro le ore 12 del novantesimo giorno successivo a quello della prima vidimazione di cui al comma 2. Qualora tale termine scada in un giorno non lavorativo, viene prorogato alla medesima ora del primo giorno lavorativo.

Art. 28 Referendum promossi dal Consiglio provinciale

1. La Provincia, sentita la commissione provinciale per il referendum, può promuovere referendum consultivi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio provinciale approva l'oggetto del referendum e ne definisce i destinatari, gli enti con cui stipulare apposite convenzioni nonché gli schemi delle stesse, i costi e le modalità di svolgimento.

Art. 29 Approvazione e indizione

1. Il Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro ventitre giorni dalla trasmissione della richiesta completa, approva l'oggetto del referendum e ne definisce i destinatari, gli enti con cui stipulare apposite convenzioni nonché gli schemi delle stesse, i costi previsti e le modalità di svolgimento.
2. In tale delibera deve essere espressamente indicata, salvo nei casi in cui l'iniziativa sia della Provincia stessa, la precedente delibera di ammissibilità, il verbale della commissione provinciale per il referendum relativo al deposito delle firme o le delibere dei Consigli comunali.
3. Il referendum è indetto, nel rispetto delle norme previste dai singoli Comuni, con decreto del Presidente della Provincia che dà esecuzione alla delibera del Consiglio provinciale di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato almeno 50 giorni prima della data della votazione.
4. Nel caso previsto dall'art. 22 c. 2, la Provincia può indire il referendum esclusivamente nel territorio dei comuni proponenti dopo aver verificato che le relative delibere prevedano l'intera copertura dei costi.
5. Il referendum dovrà svolgersi entro 180 giorni dalla decisione della sua ammissibilità, previa convenzione con i singoli Comuni e sulla base di apposita convenzione con i competenti uffici del Ministero degli Interni, e in ogni caso in coincidenza delle operazioni elettorali regionali,

politiche o referendarie nazionali. In tale periodo di tempo il Consiglio Provinciale può comunque deliberare sulla materia oggetto del referendum.

6. Il decreto di indizione del referendum è tempestivamente comunicato al Prefetto, ai Sindaci dei Comuni interessati per l'affissione all'Albo Pretorio, e al comitato promotore del referendum.
7. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello stabilito per la votazione, il Presidente della Provincia dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) Il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) Il giorno e l'orario della votazione;
 - c) Le modalità della votazione;
 - d) Il quorum necessario per la validità del referendum.
8. Il manifesto è affisso a cura dei Comuni negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nelle sale dove hanno luogo le votazioni.

Art. 30 Sospensione delle operazioni referendarie

1. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente, ovvero se, prima dello svolgimento del referendum stesso, l'amministrazione si sia determinata in modo da rendere inutile il referendum stesso.
2. Il referendum promosso dai consigli comunali di cui all'art. 22 c. 1 non si svolge qualora uno o più consigli ne deliberino la revoca con voto della maggioranza dei componenti e il numero dei comuni richiedenti o la corrispondente popolazione risulti inferiore a quanto previsto dallo Statuto della Provincia.
3. Il referendum promosso dai consigli comunali di cui all'art. 22 c. 2 non si svolge qualora uno o più consigli ne deliberino la revoca con voto della maggioranza dei componenti e il numero dei comuni richiedenti risulti inferiore a cinque. Resta inteso che il referendum non si svolge nei Comuni che ne hanno deliberato la revoca.
4. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per il referendum segnala tale circostanza al Comitato promotore, al Presidente del Consiglio Provinciale e al Presidente della Provincia, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti.
5. Il Consiglio provinciale delibera sulla revoca con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri provinciali assegnati. Entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio Provinciale il Presidente della Provincia dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie al comitato promotore, agli enti interessati e alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Provinciale il referendum è automaticamente sospeso.

Art. 31 Votazione e proclamazione dei risultati

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio si provvede sulla base della convenzione con gli Enti di cui all'art. 29 c. 1.
3. La proposta referendaria si intende approvata qualora:
 - partecipi alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto al voto
 - la metà più uno dei votanti si esprima a favore del quesito referendario.
4. I verbali di scrutinio, indicanti l'esito delle operazioni di spoglio, vengono trasmessi dai seggi alla Commissione provinciale per il referendum.

5. La Commissione provinciale per il referendum procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
6. La Commissione procede quindi alla proclamazione dei risultati del referendum.
7. Il verbale delle operazioni viene depositato presso il Segretariato Generale della Provincia. Copia del verbale, a cura del Segretariato Generale, viene altresì trasmessa al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia ed affissa all'albo pretorio.

Art. 32 Esito del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo o propositivo, se l'esito è favorevole, il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale l'oggetto del quesito sottoposto a votazione.
2. Come previsto dallo Statuto il Consiglio provinciale conserva ogni proprio potere in merito ai referendum consultivi e propositivi.
3. Nel caso di referendum abrogativo, quando la proposta è approvata essa viene recepita con delibera del Consiglio provinciale entro il sessantesimo giorno dalla proclamazione dei risultati.
4. Il Consiglio Provinciale può comunque, entro lo stesso periodo di cui al comma precedente, deliberare in merito a rapporti giuridici intercorsi sia già definiti che pendenti, sulla base dell'atto oggetto di abrogazione.
5. Copia della deliberazione del Consiglio provinciale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al comitato promotore o ai consigli comunali proponenti e resa nota alla cittadinanza.

TITOLO III DIFENSORE CIVICO

Art. 33 Istituzione del Difensore civico

1. E' istituito il Difensore Civico della Provincia di Lucca in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dello Statuto Provinciale.
2. I requisiti, le modalità di nomina e di esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Il Difensore Civico dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore. Il suo mandato può essere confermato una sola volta.
4. La Provincia provvede a dare la più ampia informazione circa l'istituzione del Difensore Civico, i compiti ad esso assegnati, l'organizzazione e le modalità di accesso al suo Ufficio.

Art. 34 Funzioni

1. Il Difensore Civico interviene, su istanza di soggetti singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia e a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti destinatari o richiedenti di provvedimenti, atti o funzioni di competenza della Provincia e vigila affinché l'attività dell'Amministrazione Provinciale, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, nonché dei soggetti che erogano servizi pubblici di interesse della Provincia, si svolga nel pieno rispetto dei

principi di legalità, imparzialità, buon andamento e pari opportunità e sia improntata a criteri di correttezza, trasparenza, equità.

2. Il Difensore civico può richiedere in visione gli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, può sentire i responsabili delle strutture e non può essergli opposto il segreto d'ufficio salvo i casi previsti dalla legge.
3. Il difensore civico, anche dopo la cessazione dalla carica, è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio compito e che siano da mantenersi segrete ai sensi di legge.
4. Il Difensore Civico può intervenire sia nei casi di presunti abusi e gravi disfunzioni, carenze e ritardi, denunciati dai soggetti di cui al precedente comma 1, oppure quando ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità, pari opportunità e buon andamento.
5. Quando ravvisa tali inadempienze il difensore civico trasmette una comunicazione scritta, con l'indicazione della presunta inadempienza e delle proposte per sanarla, al Presidente della Provincia che, in casi di particolare rilevanza, informa la Giunta o il Consiglio o il Dirigente secondo le rispettive competenze, per gli opportuni provvedimenti del caso. Il Presidente della Provincia comunica al difensore civico, con atto scritto, i provvedimenti adottati direttamente da parte della Giunta, del Dirigente o del Consiglio.
6. Spetta al difensore civico la nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'art. 141 c. 2 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
7. Come previsto all'art. 5 c. 9 del presente Regolamento, contro le decisioni amministrative concernenti il diritto di accesso il richiedente può presentare ricorso entro 30 giorni al TAR ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico che sia riesaminata la suddetta decisione da parte del dirigente competente.
8. Il Difensore Civico quando ne facciano richiesta un quarto dei Consiglieri Provinciali, esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio relative a:
 - a. Appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b. Assunzione di personale, dotazione organica e relative variazioni.
9. I Consiglieri che intendano avvalersi della facoltà prevista dai punti a) e b) del precedente comma devono presentare al Difensore Civico richiesta scritta e motivata con la precisa indicazione delle norme violate, entro il termine di scadenza di dieci giorni dall'affissione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.
10. Il Difensore Civico esamina il provvedimento esclusivamente nei limiti delle illegittimità denunciate ed è tenuto a dare risposta scritta ai ricorrenti, sia che ritenga infondato il ricorso, sia che lo accolga e ove ritenga che la deliberazione impugnata sia illegittima, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione scritta e motivata all'Organo deliberante invitandolo ad eliminare i vizi riscontrati.
11. Se l'Organo deliberante non ritiene di accogliere le osservazioni del Difensore Civico, la deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 35 Modalità di esercizio e limiti del potere di intervento

1. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. L'intervento del Difensore Civico è gratuito e può essere richiesto, senza particolari formalità, anche se sia stato già proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo.

3. Il Difensore Civico comunica sempre al ricorrente l'esito del suo intervento, indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa giurisdizionale.
4. Il Difensore civico deve concludere il proprio intervento, normalmente, nel termine massimo di trenta giorni.
5. In ogni atto dell'Amministrazione Provinciale notificato ai soggetti interessati deve essere indicata la possibilità di rivolgersi al Difensore Civico.
6. La materia della gestione dei rapporti di pubblico impiego non costituisce ambito di intervento del difensore civico.
7. Il Difensore Civico non può sostituirsi ad un funzionario nel compimento di attività dovuta, non può annullare o riformare atti amministrativi, non può irrogare sanzioni.
8. Il Difensore Civico non può rappresentare o assistere il cittadino in giudizio.

Art. 36 Requisiti

1. Il Difensore Civico è nominato, sulla base di elenchi di nominativi di persone scelte per la loro dirittura morale e per l'impegno sociale nella comunità, tra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere provinciale. I candidati devono essere dotati di elevata competenza giuridico-amministrativa, comprovata da adeguato curriculum.
2. Non sono eleggibili:
 - a) Coloro che rivestono una carica pubblica elettiva;
 - b) Gli amministratori di enti locali della provincia, di enti, istituzioni e aziende a partecipazione della provincia stessa e coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente la nomina del difensore civico;
 - c) I liberi professionisti, collaboratori e consulenti che abbiano rapporti di lavoro anche occasionali con la provincia o con i comuni eventualmente convenzionati;
 - d) I dipendenti della provincia o dei comuni eventualmente convenzionati;
 - e) Coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti.
3. Le funzioni del difensore civico sono comunque incompatibili con lo svolgimento di attività che possano creare al medesimo possibili situazioni di conflitto di interessi con la Provincia.
4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure di legge previste per i consiglieri provinciali.

Art. 37 Modalità di elezione

1. Il Presidente della Provincia quattro mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico pubblica un avviso rivolto alla cittadinanza provinciale con l'invito a presentare entro 30 giorni candidature per l'Ufficio del Difensore Civico Provinciale. Le proposte possono essere avanzate da singoli cittadini, dagli enti e dalle associazioni.
2. Le candidature, da presentare alla Segreteria del Presidente della Provincia, devono essere corredate dai seguenti documenti di autocertificazione, sottoscritti dai candidati con firma autenticata o resa autentica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
 - a. Curriculum professionale;
 - b. Dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 36;Le candidature devono altresì essere sottoscritte con firma autenticata o resa autenticata dai presentatori o dai legali rappresentanti delle associazioni o enti.
3. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, queste vengono rese pubbliche e i singoli cittadini, le istituzioni, gli organismi, le associazioni interessate possono far pervenire

alla Segreteria del Presidente della Provincia le proprie osservazioni entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione.

4. La Segreteria del Presidente della Provincia con l'ausilio del Segretario generale o suo delegato entro 30 giorni esamina le candidature e le osservazioni pervenute, verifica il possesso dei requisiti richiesti e istruisce il relativo atto deliberativo.
5. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Provinciale con le procedure previste dallo Statuto.
6. Al Difensore Civico è assegnata una indennità di funzione pari a quella prevista per un Assessore, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del proprio incarico.
7. Si estendono al difensore civico le norme vigenti che obbligano i consiglieri provinciali a rendere pubblica la propria situazione economica.

Art. 38 Cessazione dalla carica

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica per compimento del mandato, morte, dimissioni, decadenza o revoca.
2. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o altro motivo diverso dalla scadenza, la carica di difensore civico rimane vacante fino alla nomina del successore.
3. La decadenza è deliberata dal Consiglio provinciale a maggioranza semplice e con voto palese qualora:
 - a. L'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo di tempo incompatibile con il corretto svolgimento della funzione;
 - b. Il difensore civico accetti candidature per elezioni politiche o amministrative.

Art. 39 Revoca

1. Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio Provinciale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
3. La mozione, previa acquisizione delle deduzioni da formularsi da parte del Difensore civico entro il termine di quindici giorni dalla relativa notifica, deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e da questi discussa entro i successivi trenta giorni.
4. La motivata deliberazione di revoca è adottata dal Consiglio, al termine del dibattito, con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Il difensore civico cessa dalla sua funzione dal giorno successivo a quello in cui la delibera di revoca gli è stata notificata.

Art. 40 Rapporti con gli Organi della Provincia di Lucca

1. Il Difensore Civico sottopone ogni dodici mesi di attività al Consiglio provinciale, che la discute, una relazione sull'attività svolta.
2. Il Consiglio, le sue Commissioni e la Giunta possono decidere l'audizione del Difensore Civico su questioni specifiche di particolare importanza; ove la richiesta di audizione sia avanzata dal Difensore Civico la stessa non può essere negata.

Art. 41 Ufficio del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico ha un ufficio nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale, e deve disporre dei mezzi tecnici necessari per l'esercizio efficace delle sue funzioni.
2. All'Ufficio del Difensore Civico è assegnato personale idoneo in numero e qualifiche adeguate e commisurate alle sue competenze ed esigenze. Tale personale è posto alle dipendenze del Dirigente responsabile ed è alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.
3. Alle spese di funzionamento dell'Ufficio si provvede con apposito capitolo del bilancio della Provincia.

Art. 42 NORMA FINALE

1. Copia del presente regolamento sarà inviata entro trenta giorni dalla sua esecutività ai Comuni e alle Comunità Montane della Provincia, alle Istituzioni, Aziende ed Enti dipendenti dalla Provincia e sarà messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta
2. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Relativamente al referendum, per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme regolamentari, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II della Legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni.
4. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

NOTE REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E L'ACCESSO

Art. 1

Statuto della Provincia di Lucca in supplemento al BURT n. 11 del 12.3.2003 – modificato con delibera C.P. n. 48 del 15 aprile 2003

Art. 2

D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 “Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente (in G.U. 6 marzo 1997 n. 54)

Statuto della Provincia di Lucca in supplemento al BURT n. 11 del 12.3.2003 – modificato con delibera C.P. n. 48 del 15 aprile 2003

Art. 33 – Diritti dei Consiglieri

1. I consiglieri provinciali esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità provinciale.
2. Ciascun consigliere ha diritto ad avere la più ampia informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio.
3. Al fine di poter svolgere liberamente e compiutamente le proprie funzioni, ad ogni consigliere sono dovute tutte le informazioni relative all'attività della Provincia, nonché sugli enti e sulle aziende a cui la Provincia partecipa o che sono da essa controllate, secondo le forme stabilite dal Regolamento del Consiglio.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e dei provvedimenti della Provincia.
5. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella discussione secondo tempi e modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio
6. Ciascun consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni o ordini del giorno.
7. Il suindicato Regolamento disciplina altresì l'eventuale partecipazione dei consiglieri a gruppi di lavoro finalizzati nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla funzione.
8. I consiglieri informano il Presidente del Consiglio del lavoro svolto
9. Apposito Regolamento disciplina la trasformazione a richiesta del Consigliere del gettone di presenza in indennità di funzione, nel pieno rispetto delle limitazioni di legge.

Regolamento del Consiglio Provinciale (Delibera C.P. n. 56 del 7.4.2000)

Art. 7 – Diritto alla consultazione di atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio vengono depositati presso la Segreteria Generale, o altro locale appositamente organizzato, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.
2. In caso d'urgenza la proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
4. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.
5. I Consiglieri Provinciali hanno sempre diritto, senza necessità di autorizzazioni, di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio Provinciale e di prendere visione dei registri dei verbali delle sedute del Consiglio Provinciale relativi ad adunanze per le quali la verbalizzazione sia già stata completata e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni, pubblicate, del Consiglio e della Giunta e di tutti gli altri atti e documenti per l'espletamento del proprio mandato.

6. Tutte le delibere adottate dalla Giunta provinciale saranno a disposizione dei Consiglieri durante il periodo di pubblicazione e potranno essere consultate presso la segreteria generale o altro idoneo locale.

Art. 8 - Diritto alle informazioni

1. Così come previsto dall'art. 33 dello Statuto⁴, al fine di poter svolgere liberamente e compiutamente le proprie funzioni, ad ogni Consigliere sono dovute, da parte del responsabile di ciascuna struttura competente per materia, tutte le informazioni relative alle attività della Provincia, nonché sugli enti e le aziende a cui la Provincia partecipa o che sono da essa controllate.
2. Nel caso in cui la richiesta di informazioni si riferisca ad attività non ancora concluse con atto formale, ma ancora in fase istruttoria, o quando le informazioni richieste comportino un particolare carico di lavoro per l'ufficio competente, il responsabile della struttura fornisce le informazioni richieste, d'intesa con il Presidente della Provincia, o Assessore delegato.
3. Le delibere adottate dalla Giunta Provinciale e le determinazioni adottate dai dirigenti dell'ente possono essere richieste e sono messe a disposizione dei Consiglieri anche tramite supporto informatico.

ART. 3

D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 29 luglio 1992, n. 177)

ART. 4

D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 29 luglio 1992, n. 177)

Art. 3 – Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo

ART. 5

D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 29 luglio 1992, n. 177)

⁴ Art. 33 Statuto – Diritti dei consiglieri (v. nota art. 2)

Art. 4 – Procedimento di accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.
4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 3⁵.
5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 decorrenti dalla data di presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3.
6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
7. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192)

Art. 25

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24⁶ e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6 dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.⁷
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

⁵ v. art. 4

⁶ v. art. 9

⁷ comma così sostituito dall'art. 15 Legge 24 novembre 2000 n. 340

ART. 8

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192)

Art. 24 c. 2

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400⁸, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alle esigenze di salvaguardare:
 - a. la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
 - b. la politica monetaria e valutaria;
 - c. l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
 - d. la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.⁹

D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 “Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente (in G.U. 6 marzo 1997 n. 54)

Art. 4 – casi di esclusione

1. **Le Amministrazioni sottraggono all'accesso le informazioni relative all'ambiente qualora dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente stesso o quando sussiste l'esigenza di salvaguardare:**
 - a) **la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;**
 - b) **l'ordine e la sicurezza pubblici;**
 - c) **questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state;**
 - d) **la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;**
 - e) **la riservatezza dei dati o schedari personali;**
 - f) **il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.**
2. **Le informazioni non possono essere sottratte all'accesso se non quando sono suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e attuale agli interessi indicati al comma 1. I materiali e i documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono sottratti all'accesso solo nei limiti di tale specifica connessione.**
3. **Il differimento dell'accesso è disposto esclusivamente quando è necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 1. L'atto che dispone il differimento ne indica le specifiche motivazioni e la durata.**
4. **Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma 1.**
5. **L'accesso alle informazioni può essere rifiutato o limitato quando la richiesta comporta la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero quando la generica formulazione della stessa non consente l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.**

⁸ **legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” (G.U. 12 settembre 1988, n. 214)**

art. 17 c. 2

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

⁹ Vedi il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 29 luglio 1992, n. 177)

6. **Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta; trascorso inutilmente detto termine la richiesta si intende rifiutata.**

ART. 9

Art. 4 D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 “Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente (in G.U. 6 marzo 1997 n. 54)

v. art. 8

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192)

Art. 24

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801¹⁰, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82¹¹, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119¹², e successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.¹³
3. Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400¹⁴, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alle esigenze di salvaguardare:
 - a. la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
 - b. la politica monetaria e valutaria;
 - c. l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
 - d. la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.¹⁵

¹⁰ **L. 24 ottobre 1977, n. 801 “Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato”** (in G.U. 7 novembre 1977, n. 303)

Art. 12 – Sono coperti da segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa della istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

¹¹ **D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 “Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia”** (Titolo così sostituito dall'art. 1 Legge 13 febbraio 2000 n. 45) (in G.U. 15 gennaio 1991 n. 12) convertito in legge, con modificazioni, con L. 15 marzo 1991 n. 82 (in G.U. 16 marzo 1991, n. 64)

¹² **D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119 “Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia”** (in G.U. 24 aprile 1993, n. 95)

¹³ comma così modificato dall'art. 22 Legge 13 febbraio 2001 n. 45

¹⁴ **legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”** (G.U. 12 settembre 1988, n. 214)

art. 17 c. 2

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

¹⁵ Vedi il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 29 luglio 1992, n. 177)

4. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
5. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1 aprile 1981, n. 121¹⁶, come modificato dall'art. 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668 e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
7. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13¹⁷, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 10

Statuto della Provincia di Lucca in supplemento al BURT n. 11 del 12.3.2003 – modificato con delibera C.P. n. 48 del 15 aprile 2003

Art. 7 - Partecipazione

1. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini singoli, dei cittadini in forma collettiva e delle forme associative, delle quali riconosce l'importanza sociale e civile, incentivandone il rafforzamento nel rispetto della loro autonomia; promuove altresì organismi di partecipazione.
2. La Provincia favorisce i rapporti con tutti i cittadini lucchesi nel mondo e promuove iniziative dirette alla tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità lucchesi residenti all'estero.
3. Le possibilità di partecipazione previste dal presente Statuto e dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso riguardano i cittadini residenti in provincia e tutti coloro che vi esercitano una attività di lavoro o di studio o che comunque vi abbiano dimora.
4. La Provincia riconosce quale presupposto essenziale della partecipazione quello dell'informazione sugli atti relativi ai compiti di programmazione ed alle funzioni amministrative più rilevanti, ed a tal fine istituisce idonei strumenti organizzando strutture ed attività specifiche.
5. La Provincia riconosce nei Comuni e nelle loro circoscrizioni le sedi principali dove si realizza la partecipazione diretta dei cittadini e rende operativi gli strumenti di partecipazione alla propria attività tramite la collaborazione con i Comuni.

¹⁶ **L. 1 aprile 1981, n. 121** “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza” (in G.U. 10 aprile 1981 n. 100 S.O.)

Art. 9 L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 (comma così modificato dall'art. 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668)

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). E' altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.

¹⁷ **Legge 7 agosto 1990, n. 241** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192)

Art. 13

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni. (comma così modificato dall'art. 22 della Legge 13 febbraio 2001 n. 45)

6. La Provincia realizza la partecipazione degli enti locali e delle forme associative nelle materie attinenti compiti di programmazione e funzioni amministrative.
7. La Provincia attua la partecipazione attraverso apposite forme di consultazione e secondo le procedure previste al titolo II del presente Statuto.
8. La partecipazione di singoli cittadini viene attuata, come previsto dalle leggi vigenti in materia, dal presente Statuto e dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I - Partecipazione e trasparenza

Art. 12 - Partecipazione delle forme associative

1. La Provincia riconosce la particolare importanza sociale e civile delle libere associazioni, della cooperazione socio-culturale e delle forme di volontariato che operano sul territorio e ne favorisce l'autonomo sviluppo ed il collegamento tra queste e gli organi di governo provinciale.
2. La Provincia favorisce la partecipazione delle forme associative presenti sul territorio provinciale allo svolgimento dei compiti di programmazione, nonché all'attivazione delle funzioni amministrative che incidono su interessi collettivi secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, dal presente Statuto e dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso.
3. La Provincia favorisce il coinvolgimento delle forme associative operanti sul territorio provinciale nelle materie di propria competenza attraverso gli organismi di partecipazione e le forme di decentramento organizzativo.
4. La partecipazione delle forme associative alle attività e/o ai servizi dell'Amministrazione avviene, tramite concessioni e/o convenzioni, nello svolgimento di progetti finalizzati approvati dalla Giunta, sentite le consulte di cui al successivo articolo 13, e formulati anche in base a loro istanze.
5. Alle suddette consulte sono inviate comunicazioni relative ad atti e documenti che riguardano i progetti finalizzati di cui al precedente comma.
6. Le ulteriori modalità della partecipazione sono stabilite dal suddetto Regolamento.

Art. 13 - Organismi di partecipazione

1. La Provincia favorisce e promuove organismi di partecipazione all'attività politico-amministrativa dell'ente e all'esercizio delle proprie funzioni, garantendo loro l'accesso alle strutture ed ai servizi.
2. Gli organismi di partecipazione sono promossi in particolar modo nell'ambito dello svolgimento dei compiti di programmazione e in riferimento alle funzioni amministrative più rilevanti, tenendo conto dei caratteri culturali, economici e storici presenti nelle varie parti del territorio.
3. La Provincia riconosce la particolare rilevanza delle consulte quali organismi di partecipazione, in particolare nei settori della cultura e dei beni culturali, della protezione e valorizzazione dei beni ambientali, del volontariato, della protezione civile, dell'emigrazione-immigrazione, dello sport, della pari opportunità.
4. La Provincia istituisce consulte di cui fanno parte enti, organizzazioni di volontariato e associazioni operanti sul territorio provinciale, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa.
5. Il Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso disciplina le forme e le modalità di funzionamento degli organismi di partecipazione, nonché le modalità di accesso alle strutture ed ai servizi.

Art. 14 - Informazione e pubblicità degli atti

1. La Provincia garantisce l'informazione completa e imparziale sullo svolgimento di tutte le sue funzioni, riconoscendo in ciò la condizione essenziale per garantire la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività sociale e politica.
2. La Provincia assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, favorendo l'accesso dei cittadini, singoli e associati, a strutture e servizi all'uopo predisposti, attribuendone le responsabilità operative ad apposita struttura che risponde direttamente al Presidente della Provincia, che, quale garante dell'imparziale svolgimento delle sue funzioni, ne informa il Consiglio.
3. Il Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso disciplina altresì le modalità di funzionamento di detta struttura, nonché quelle di coordinamento delle iniziative di informazione verso l'esterno.
4. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, salvo quelli previsti dalla legge o temporaneamente esclusi dalla pubblicità per effetto

di una motivata dichiarazione che ne vieta l'esibizione secondo quanto previsto dal suindicato Regolamento.

5. Ai fini di cui al comma precedente, ai cittadini viene assicurata con mezzi adeguati la conoscenza dei propri diritti quali utenti dei servizi e destinatari delle funzioni della Provincia.

Art. 15 - Accesso agli atti amministrativi e alle strutture dell'ente e partecipazione degli interessati al procedimento

1. La Provincia assicura la trasparenza dell'amministrazione nel rispetto delle norme che garantiscono l'accesso al complesso delle scritture e di altre forme di documentazione formatesi nel corso dell'attività, quale memoria dell'ente conservata nell'archivio.
2. La richiesta di accesso agli atti deve essere motivata e riguardare atti emanati dagli organi dell'Amministrazione Provinciale.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame di copia degli atti amministrativi, che comunque potranno essere esibiti solo dopo l'emanazione e non durante l'attività istruttoria, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241¹⁸.
4. Il Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso disciplina le modalità in ordine al rilascio di copie degli atti, presso apposito ufficio e dietro pagamento dei soli costi, nonché tutte le altre modalità per l'esercizio del diritto di accesso.
5. Qualora gli atti dell'Amministrazione Provinciale incidano su situazioni giuridiche soggettive, l'informazione preventiva al cittadino deve essere individuale nel caso in cui lo stesso sia chiaramente identificabile dall'atto stesso; in caso contrario o in caso di pluralità di destinatari, la comunicazione preventiva si intende assolta con l'affissione all'albo.
6. Il Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso dovrà individuare le forme per la presentazione da parte dei cittadini di osservazioni in merito ai procedimenti che li riguardino. Dovrà essere altresì previsto l'obbligo di valutazione di tali istanze da parte degli uffici competenti.
7. In caso di oggettiva difficoltà di interpretazione di norme e comunque nel pieno rispetto del principio di legalità, dovrà essere accolta l'interpretazione più favorevole ai cittadini.

Art. 16 - Consultazioni, istanze, petizioni e proposte dei cittadini

1. La Provincia, nel corso di un procedimento rivolto all'adozione di atti interessanti specifiche categorie di cittadini, può procedere, salvo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.241, alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, e cioè mediante questionari e/o assemblee, possibilmente attraverso i Comuni e le circoscrizioni interessate, sia in forma indiretta, mediante audizione dei rappresentanti di categoria, delle forme associative e degli organismi.
2. I cittadini singoli, i cittadini in forma collettiva, le associazioni di cittadini, gli organismi di partecipazione possono rivolgere al Presidente della Provincia istanze volte a richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento; possono rivolgere petizioni per l'attivazione di iniziative su questioni di interesse della comunità e per la tutela di interessi collettivi; possono consegnare altresì proposte per prospettare soluzioni e/o indirizzi nell'attività politico-amministrativa.
3. Il Presidente della Provincia inoltra gli atti di cui al comma precedente all'organo competente entro il termine stabilito dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso. A seguito del ricevimento l'organo competente entro il successivo termine fissato dal suddetto Regolamento esamina l'atto e provvede alla risposta informandone il Presidente. Il medesimo Regolamento disciplina altresì i tempi e le modalità di informazione al Consiglio delle istanze, petizioni e proposte pervenute.

Art. 17 - Referendum

¹⁸ Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192)

1. **In tutto il territorio provinciale o nelle zone indicate all'art. 6 del presente Statuto¹⁹, la Provincia può indire referendum propositivo e consultivo nelle materie ammesse dalla legge da effettuarsi nel rispetto delle norme previste dai singoli Comuni. E' inoltre ammesso referendum abrogativo.**
2. **E' indetto referendum popolare quando ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori oppure 5 Consigli comunali la cui corrispondente popolazione rappresenti almeno un quarto della popolazione complessiva.**
3. **Il referendum viene effettuato previa convenzione con i singoli Comuni e in coincidenza delle operazioni elettorali regionali, politiche o referendarie nazionali, sulla base di apposita convenzione con i competenti uffici del Ministero degli Interni.**
4. **Non è ammesso referendum abrogativo per gli atti deliberativi a contenuto vincolato, per gli atti che determinano tributi, per gli atti in materia di bilancio e di personale. Non possono essere sottoposti a referendum gli accordi perfezionati con altri enti, quando la modificazione di essi possa causare responsabilità per la Provincia. L'abrogazione non può comportare in alcun modo oneri aggiuntivi per l'Ente. Il referendum abrogativo non è altresì ammesso quando abbia per conseguenza la soppressione o la limitazione di servizi pubblici essenziali o incida su diritti fondamentali delle persone o possa limitare quelli delle minoranze.**
5. **I referendum consultivi consistono in specifici quesiti rivolti alla popolazione circa atti o parti di essi da adottare da parte del Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale conserva in ogni caso la possibilità di deliberare in modo difforme dai risultati del referendum con le stesse modalità di votazione previste per l'approvazione dello Statuto.**
6. **Può essere altresì proposto da almeno cinque Consigli Comunali referendum consultivo o propositivo riguardante materie di competenza locale e con esclusione degli atti della Provincia aventi contenuto obbligatorio o comunque attinenti alle materie finanziarie e tributarie. Il referendum consultivo o propositivo si svolge esclusivamente nel territorio dei Comuni proponenti cui fanno carico tutti i relativi oneri.**
7. **L'ammissibilità dei referendum è deliberata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati sulla base del parere della commissione di cui al punto successivo.**
8. **L'ammissibilità delle richieste referendarie dovrà essere verificata da una apposita commissione composta da: Segretario Generale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Difensore civico, se nominato o un esperto di diritto amministrativo, un rappresentante della maggioranza e uno della minoranza nominati dal Consiglio. Tale commissione decide a maggioranza dei propri membri, in caso di parità la questione è rimessa alla decisione del Consiglio.**
9. **Il referendum dovrà svolgersi entro 180 giorni dalla decisione della sua ammissibilità e salvo comunque il rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. In tale periodo di tempo il Consiglio Provinciale può comunque deliberare sulla materia.**
10. **Le norme attuative dei referendum sono stabilite dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso.**

Capo II - Difensore civico

Art. 18 - Difensore civico

¹⁹ **Statuto della Provincia di Lucca** in supplemento al BURT n. 11 del 12.3.2003 – modificato con delibera C.P. n. 48 del 15 aprile 2003

Art. 6

1. Il territorio della Provincia di Lucca è composto da tre vaste zone aventi peculiari caratteristiche storiche, geografiche, economiche e culturali: Versilia, Piana di Lucca, Valle del Serchio (Media Valle e Garfagnana). La Provincia di Lucca prevede l'istituzione del Circondario della Versilia come propria articolazione territoriale. Il Circondario comprende i territori dei Comuni di: Camaione, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.
2. La Provincia tiene conto delle suddette zone nello svolgimento dei suoi compiti di programmazione, nell'attuazione delle funzioni amministrative, nell'articolazione della collaborazione con gli altri enti territoriali, nello svolgimento della partecipazione, nonché nell'organizzazione delle proprie strutture operative.
3. Nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni, la Provincia tiene inoltre conto di sistemi territoriali aventi particolari caratteristiche geografiche, ambientali ed economiche, che per dimensione e interesse hanno una rilevanza interprovinciale, regionale e nazionale.

1. È istituito l'ufficio del difensore civico col ruolo di garante dei cittadini nella tutela dei diritti civili e sociali dei medesimi e dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale, e per svolgere le funzioni previste dalla vigente normativa.
2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro quindici giorni. In una terza seduta, da tenersi non oltre quindici giorni dalla seconda, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il difensore civico è nominato sulla base di elenchi di nominativi di persone scelte per la loro dirittura morale, per la professionalità, per il livello culturale e per l'impegno sociale nella comunità. Tali elenchi sono formati dal Consiglio Provinciale anche su proposta dei singoli cittadini, degli enti e delle associazioni. Il Consiglio Provinciale ricerca eventuali accordi con i Comuni sulla nomina, ove Comuni singoli o associati o Comunità Montane vogliano usufruire del servizio del difensore civico provinciale.
3. Le funzioni del difensore civico sono incompatibili con lo svolgimento di attività che possano creare al medesimo possibili situazioni di conflitto di interessi con la Provincia.
4. Le specifiche condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabilite secondo i principi generali che regolano l'elezione degli organi elettivi.
5. Il difensore civico dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.
6. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione motivata del Consiglio adottata con votazione segreta e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Il difensore civico può intervenire sia nei casi di presunti abusi e gravi disfunzioni, carenze e ritardi, denunciati dai cittadini singoli o associati, oppure quando ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità, pari opportunità e buon andamento.
8. Quando ravvisa tali inadempienze il difensore civico trasmette una comunicazione scritta, con l'indicazione della presunta inadempienza e delle proposte per sanarla, al Presidente della Provincia che, in casi di particolare rilevanza, informa la Giunta o il Consiglio secondo le rispettive competenze, per gli opportuni provvedimenti del caso. Il Presidente della Provincia comunica al difensore civico, con atto scritto, i provvedimenti adottati direttamente da parte della Giunta o del Consiglio.
9. Il difensore civico sottopone ogni 6 mesi al Consiglio Provinciale, che la discute, una relazione sull'attività svolta.
10. I Consiglieri Provinciali non possono proporre istanze al difensore civico salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
11. La materia del pubblico impiego non costituisce ambito di intervento del difensore civico.
12. La Provincia assicura adeguata pubblicità alla funzione del difensore civico.
13. Il difensore civico dispone di un proprio ufficio, può richiedere in visione gli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, può sentire i responsabili delle strutture e non può essergli opposto il segreto d'ufficio salvo i casi previsti dalla legge.
14. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio compito e che siano da mantenersi segrete ai sensi di legge.
15. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione definita dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso.
16. In attuazione della legge 24 aprile 2002 n. 75²⁰, spetta al difensore civico la nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso nell'ipotesi di cui all'art.

²⁰ Legge 24 aprile 2002 n. 75 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali” (in G.U. n. 97 del 26 aprile 2002)

141 c. 2 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267²¹. In mancanza del difensore civico alla predetta nomina provvede il prefetto.

ART. 12

Statuto della Provincia di Lucca in supplemento al BURT n. 11 del 12.3.2003 – modificato con delibera C.P. n. 48 del 15 aprile 2003

Art. 12 - v. art. 10

ART. 15

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192)

Capo III – Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 7

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 9

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

²¹ **D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”** (in G.U. n. 227 del 28.9.2000)

Art. 141 c. 2 - Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Art. 10

1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24²²;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 11

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
 - 1bis Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.²³
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 12

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 13

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni²⁴, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119²⁵, e successive modificazioni. (comma così modificato dall'art. 22 Legge 13 febbraio 2001 n. 45)

²² **Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”** (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192)
v. art. 9

²³ comma aggiunto dall'art. 39-quinquies D.L. 12 maggio 1995 n. 163

²⁴ **D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 “Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia”** (Titolo così sostituito dall'art. 1 Legge 13 febbraio 2001 n. 45) (in G.U. 15 gennaio 1991 n. 12) convertito in legge, con modificazioni, con **L. 15 marzo 1991 n. 82** (in G.U. 16 marzo 1991, n. 64)

²⁵ **D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119 “Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia”** (in G.U. 24 aprile 1993, n. 95)

ART. 17

Statuto della Provincia di Lucca in supplemento al BURT n. 11 del 12.3.2003 – modificato con delibera C.P. n. 48 del 15 aprile 2003

Art. 16

3. Il Presidente della Provincia inoltra gli atti di cui al comma precedente all'organo competente entro il termine stabilito dal Regolamento della Partecipazione e dell'accesso. A seguito del ricevimento l'organo competente entro il successivo termine fissato dal suddetto Regolamento esamina l'atto e provvede alla risposta informandone il Presidente. Il medesimo Regolamento disciplina altresì i tempi e le modalità di informazione al Consiglio delle istanze, petizioni e proposte pervenute.

ART. 18

Statuto della Provincia di Lucca in supplemento al BURT n. 11 del 12.3.2003 – modificato con delibera C.P. n. 48 del 15 aprile 2003

Art. 16

1. La Provincia, nel corso di un procedimento rivolto all'adozione di atti interessanti specifiche categorie di cittadini, può procedere, salvo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, e cioè mediante questionari e/o assemblee, possibilmente attraverso i Comuni e le circoscrizioni interessate, sia in forma indiretta, mediante audizione dei rappresentanti di categoria, delle forme associative e degli organismi.

Art. 19

Statuto della Provincia di Lucca in supplemento al BURT n. 11 del 12.3.2003 – modificato con delibera C.P. n. 48 del 15 aprile 2003

Art. 17 Referendum

10. Le norme attuative dei referendum sono stabilite dal Regolamento della Partecipazione e dell'Accesso.

D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (in G.U. n. 227 del 28.9.2000)

Art. 22

Statuto della Provincia di Lucca in supplemento al BURT n. 11 del 12.3.2003 – modificato con delibera C.P. n. 48 del 15 aprile 2003

Art. 17 – vedi nota Art. 10

Statuto della Provincia di Lucca in supplemento al BURT n. 11 del 12.3.2003 – modificato con delibera C.P. n. 48 del 15 aprile 2003

Art. 6 – Articolazione del territorio

1. Il territorio della Provincia di Lucca è composto di tre vaste zone aventi peculiari caratteristiche storiche, geografiche, economiche e culturali: Versilia, Piana di Lucca, Valle del Serchio (Media Valle e Garfagnana).

La Provincia di Lucca prevede l'istituzione del Circondario della Versilia come propria articolazione territoriale. Il Circondario comprende i territori dei Comuni di: Camaione, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.

2. La Provincia tiene conto delle suddette zone nello svolgimento dei suoi compiti di programmazione, nell'attuazione delle funzioni amministrative, nell'articolazione della collaborazione con gli altri enti territoriali, nello svolgimento della partecipazione, nonché nell'organizzazione delle proprie strutture operative.
3. Nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni, la Provincia tiene inoltre conto di sistemi territoriali aventi particolari caratteristiche geografiche, ambientali ed economiche, che per dimensione e interesse hanno una rilevanza interprovinciale, regionale e nazionale.

Art. 27

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O

Articolo 18 - Copie autentiche.

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Art. 33

Decreto legislativo 18 agosto n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (in G.U. n. 227 del 28.9.2000)

Art. 11 Difensore civico

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista all’art. 127²⁶

²⁶ **Decreto legislativo 18 agosto n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”** (in G.U. n. 227 del 28.9.2000)

Art. 127 – Controllo eventuale

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano:
 - a) Appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

Art. 34

Decreto legislativo 18 agosto n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
(in G.U. n. 227 del 28.9.2000)

Art. 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

c. 2 - Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1²⁷, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Art. 42

Legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” (in G.U. 15 giugno 1970 n. 147)

Titolo II – Referendum previsto dall’articolo 75 della Costituzione

-
- b) Dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) Assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L’organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l’ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
 3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell’organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell’ente secondo le modalità di cui all’articolo 133.

²⁷ **Decreto legislativo 18 agosto n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”** (in G.U. n. 227 del 28.9.2000)

Art. 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. I Consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:
 - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.